



**COMUNE DI MASCALI**  
Città Metropolitana di Catania

Reg. n. 10 del 30 Aprile 2026

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – art. 1, commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).</b>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **Duemilaventisei**, il giorno **trenta** del mese di **Aprile**, alle ore 13.00 e seguenti, nella Residenza Municipale, è presente il Commissario Straordinario, Ing. Maurizio Cimino, nominato con D.P. n. 555/GAB del 25 ottobre 2024, in sostituzione del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale, Dott. Cataldo La Ferrera.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la proposta n. 14 del 29/04/2026 che unitamente agli atti richiamati, forma parte integrante e sostanziale;

**Che** la bozza di Regolamento, è stata pubblicata sul Sito Istituzionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale dal 15/04/2026 al 27/04/2026 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami e osservazioni, giuste attestazioni del Servizio Protocollo e Sito Istituzionale;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

**Considerata** l'urgenza ed indifferibilità di deliberare al fine di dotare l'Ente di questo strumento necessario per intensificare i controlli sul territorio anche ai sensi del Decreto legge n.14 del 20 febbraio 2017, convertito nella legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione n. 14 del 29 aprile 2026 avente ad oggetto: "**Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – art. 1, commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).**"

\*\*\*\*\*

**N.B.** Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



## COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

### Proposta di deliberazione

Da sottoporre all'organo deliberante: COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - ART. 1, COMMI 102-110, LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 (LEGGE DI BILANCIO 2026).**

**Proponente**  
**Il Sindaco e/o L'Assessore**  
*Dott. Luigi Messina*



**Il Redigente**  
**Il Responsabile del Servizio**  
*Geom. Angelo Strano*

#### PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi dal 102 al 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, così recita:
- 102.** Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23,53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte adempiuti.
- 103.** Ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
- 104.** Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
- 105.** Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
- 106.** Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- 107.** Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

- 108.** I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
- 109.** Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
- 110.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

**PRESO ATTO**, quindi, che:

- la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha confermato ed ampliato la facoltà per gli Enti Locali di deliberare l'introduzione di misure di definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale o avvisi di accertamento esecutivi;
- detta Legge consente ai Comuni di disciplinare autonomamente, con apposito regolamento, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti tributari e patrimoniali, favorendo così il rientro spontaneo dei contribuenti e il miglioramento degli indici di riscossione dell'Ente;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 27/02/2026 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per l'introduzione della DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI prevista dalla legge 30/12/2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).

**RIBADITO che** l'articolo 1, commi 102 e seguenti della L. 30 dicembre 2025, n. 199, sopra riportati, attribuisce ai Comuni la facoltà di introdurre autonomamente (*con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza*), tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte adempiuti;

**VISTO** l'allegato Regolamento per la Definizione Agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30/12/2025, n. 199 composto da n. 10 articoli;

**VISTO** che in data 26/03/2026 l'ufficio inoltra a mezzo PEC, al Collegio dei Revisori, richiesta di parere sulla proposta di delibera per il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale avente come oggetto: "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – art. 1, commi 102-110, legge 30/12/2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)";

**PRESO ATTO** che in data 08/04/2026 l'Organo di Revisione ha espresso alla proposta di cui sopra, parere favorevole a condizione che venissero apportate in sede di deliberazione delle modifiche, ai sensi dell'articolo 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, giusto verbale n. 13 dell'8/04/2026 (*Allegato A*);

**VISTE** le modifiche introdotte, in particolare all'articolo 3 e all'articolo 10 del testo del *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*;

**VISTE** le integrazioni prodotte dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla valutazione dell'impatto sugli equilibri di cui all'articolo 162 TUEL, giusta nota prot. n. 9047 dell'8/04/2026;

**VISTA** la nota del 15/04/2026 a mezzo mail, con la quale è stato trasmesso all'Organo di revisione, per opportuna conoscenza e presa d'atto, il testo definitivo del *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali*, modificato ed integrato come richiesto dalla Stesso organismo;

**VISTO** l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

**ACQUISITA**, pertanto, la presa d'atto dell'Organo di revisione del testo definitivo del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del parere reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CONSIDERATO** che la bozza di Regolamento è stata pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Comunale dal 15/04/2026 al 27/04/2026 e che avverso la stessa non sono pervenuti reclami e osservazioni, giuste attestazioni dei Servizi Protocollo e Sito istituzionale;

**CONSIDERATA** l'urgenza ed indifferibilità di deliberare al fine di dotare l'Ente di questo strumento necessario al potenziamento della DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, avuto riguardo al miglioramento della situazione contabile dell'Ente, salvaguardando al contempo gli equilibri di bilancio attraverso:

- il recupero dei crediti tributari/patrimoniali "incagliati";
- la diminuzione del contenzioso tributario in corso;
- l'introduzione di forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano state accertate dall'ente;

**VISTI**, altresì:


- il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- la citata Legge di Bilancio 2026;

## **PROPONE**

1. **di avvalersi** della DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, salvaguardando gli equilibri di bilancio e al fine di:
  - favorire il recupero dei crediti tributari/patrimoniali "incagliati";
  - diminuire il contenzioso tributario in corso;
  - introdurre forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano state accertate dall'ente;
2. **di approvare** l'allegato "Regolamento per la Definizione Agevolata delle entrate comunali (ai sensi dell'articolo 1 commi da 102 a 110, della L. 30 dicembre 2025, n. 199)", suddiviso in 10 articoli, e comprensivo delle modifiche suggerite dal Collegio dei revisori;
3. **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'articolo 49 del D.lgs. 267/2000,
4. **di pubblicare** il presente regolamento sul sito istituzionale del Comune di Mascali alla sezione "Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio on line.



5. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 108 della L. 30/12/2025, il presente provvedimento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento agli agenti della riscossione;
7. **di trasmettere**, il presente provvedimento, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze -, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
8. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more defined loop.

Registrata al n. 44 del registro generale delle proposte il 29-04-2026

**Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole**

Mascalì, li 29 APR. 2026

**Il Responsabile del Servizio**



**Il Responsabile della II Area**

Rag. Giuseppe Davide Bartucciutto

**Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole**

Mascalì, li 29 APR. 2026



**Il Responsabile della II Area**

Rag. Giuseppe Davide Bartucciutto

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs.267/2000, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

Intervento/Capitolo	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.
		n.		€.

Mascalì li .....

Il Responsabile del servizio finanziario

\_\_\_\_\_